

# **LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN SPA E SRL**

MARCO CIAN

ORDINARIO DI DIRITTO COMMERCIALE

UNIVERSITA' DI PADOVA

---

- Forma ed efficacia dell'atto

- La forma
- L'efficacia inter partes
- L'efficacia nei confronti della società e verso i terzi

# L'ATTO TRASLATIVO

---

- **SPA**

Art. 2355

[I]. Nel caso di mancata emissione dei titoli azionari il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

[II]. Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo.

[III]. Il trasferimento delle azioni nominative si opera mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali. Il giratario che si dimostra possessore in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel libro dei soci, ed è comunque legittimato ad esercitare i diritti sociali; resta salvo l'obbligo della società, previsto dalle leggi speciali, di aggiornare il libro dei soci.

[IV]. Il trasferimento delle azioni nominative con mezzo diverso dalla girata si opera a norma dell'articolo 2022.

[V]. Nei casi previsti ai commi sesto e settimo dell'articolo 2354, il trasferimento si opera mediante scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari; in tal caso, se le azioni sono nominative, si applica il terzo comma e la scritturazione sul conto equivale alla girata.

# IL QUADRO NORMATIVO

---

## Art. 83 quater tuf

1. Il trasferimento degli strumenti finanziari soggetti alla disciplina della presente sezione nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali possono effettuarsi soltanto tramite gli intermediari.

2. A nome e su richiesta degli intermediari, i depositari centrali accendono per ogni intermediario conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari disposti tramite lo stesso (3).

3. L'intermediario, qualora incaricato dello svolgimento del servizio, registra per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza nonché il trasferimento

## Art. 83 quinquies tuf

1. Effettuata la registrazione, il titolare del conto indicato nell'articolo 83-quater, comma 3, ha la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi e le norme del presente titolo. Il titolare può disporre degli strumenti finanziari registrati nel conto in conformità con quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

2. Colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non è soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari.

# ...segue...

---

- **SRL**

- Art. 2470

Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma.

[II]. L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.

[III]. Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.

**...segue...**

---

- Art. 36 d.l. 112/2008 (il trasferimento non notarile): v. *infra*
- Art. 100-ter tuf 8il trasferimento «dematerializzato»): v. *infra*

**...segue**

---

- **SRL**: lo scambio anche informale dei consensi è sufficiente
  - Cass. 5407/2014: il trasferimento della quota della società a responsabilità limitata è valido ed efficace inter partes indipendentemente dalla sua iscrizione nel libro dei soci (e ora dal suo deposito nel registro delle imprese, a seguito dell'abolizione del libro dei soci disposta dal d.l. n. 185 del 2008), la quale è invece necessaria unicamente affinché il trasferimento sia efficace anche nei confronti della società e dei terzi.
  - Cass. 23203/2013: L'art. 2470 disciplina la forma del trasferimento di quota di società a responsabilità limitata perché sia opponibile alla società, mentre, nei rapporti tra le parti, in forza del principio di libertà delle forme, la cessione medesima è valida ed efficace in virtù del semplice consenso manifestato dalle stesse, non richiedendo, la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem". Ne deriva che, in presenza di un contratto di opzione di acquisto di quote di una società a responsabilità limitata che conferisca ad una parte la facoltà di accettare la proposta di vendita formulata dalla controparte, il momento del definitivo effetto traslativo è segnato dall'accettazione dello stipulante
  - ...

---

## L'EFFICACIA INTER PARTES

- Trib. Belluno 29-4-2010: Nella cessione di quote di s.r.l., il trasferimento dei diritti si produce per effetto del consenso legittimamente manifestato dai contraenti, mentre la riproduzione del consenso delle parti davanti al notaio è necessaria ai fini della redazione dell'atto di trasferimento nella forma della dichiarazione con sottoscrizione autenticata, richiesta dall'art. 2470 c.c. per l'iscrizione nel registro delle imprese, da cui consegue l'efficacia della cessione nei confronti della società e la pubblicità verso i terzi.
- V. anche Cass. 10121/2007

**...segue...**

---

- **SPA:**
  - Mancata emissione dei titoli: principio consensualistico
  - Titoli cartacei o scritturali: anticonsensualismo? ...

**...segue: il dibattito nelle  
spa**

---

## • TITOLI CARTACEI

- Cass. 17088/2008: Nel trasferimento di titoli azionari, l'adempimento delle formalità prescritte dall'art. 2022, comma 1, c.c. (c.d. transfert) **non costituisce condizione di perfezionamento dell'acquisto o di produzione dell'effetto reale** traslativo della proprietà del titolo, ma attiene alla fase esecutiva, certificativa e pubblicitaria del trasferimento, incidendo soltanto sulla legittimazione del nuovo socio; quest'ultimo, peraltro, pur non potendo esercitare alcun diritto sino a quando non si sia provveduto alle predette formalità (salvo quello di partecipare alle assemblee con le modalità previste dall'art. 4 l. 29 dicembre 1962 n. 1745), è pur sempre titolare del diritto di proprietà sul titolo.
- Cass. 9314/1995: In tema di azioni di società le formalità previste dalla prima parte dell'art. 2022 c.c. (c.d. "transfert"), per cui il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e sul registro dell'emittente, sono necessarie soltanto per l'acquisto della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali mentre **per l'acquisto della proprietà del titolo è sufficiente il semplice consenso** delle parti legittimamente manifestato, secondo la regola generale di cui all'art. 1376 c.c. In particolare, l'iscrizione nel libro dei soci è necessaria a dimostrare la qualità di socio anche nel rapporto con la società ed ha, perciò, una funzione meramente certificativa ed esecutiva.

---

# ...segue

- **E tuttavia**: Cass. 2557/1981: Se per il trasferimento dei titoli nominativi, compresi quelli azionari di società, necessitano la loro materiale consegna all'acquirente ed il cosiddetto "transfert", tuttavia, **in mancanza dei predetti elementi, le parti possono concludere un contratto perfetto ed incondizionato di vendita con effetti obbligatori**, non soggetto ad alcuna specifica forma, per cui il venditore sia tenuto a trasferire la proprietà dei titoli nominati, non appena ne abbia acquistata la disponibilità materiale e giuridica.
- Cass. 1588/2017: Nel caso di trasferimento mediante girata (art. 2023 c.c.), **il momento traslativo della proprietà delle azioni nominative si produce quando sia stata apposta sul titolo la girata piena**, mentre il cd. transfert (ossia l'annotazione del nominativo del nuovo socio nel registro dell'emittente ex art. 2022 c.c.) attiene alla fase esecutiva e certificativa del trasferimento, incidendo soltanto sulla legittimazione del nuovo socio: il quale, pertanto, pur non potendo esercitare alcun diritto sino a quando non si sia provveduto a tale ultima formalità, è pur sempre titolare del diritto di proprietà sul titolo. *[N.B. Verteva su altro problema, trattando il caso di un trasferimento di titoli precedentemente annullati]*

---

**...segue...**

- TITOLI SCRITTURALI

- Cass. 7769/2009: Il trasferimento della proprietà dello strumento finanziario dematerializzato, assimilabile a bene mobile immateriale, **si perfeziona solo con il compimento della registrazione in accredito**, ad opera dell'intermediario, sull'apposito conto aperto dall'acquirente nel luogo in cui tale conto è acceso; detta registrazione, concretizzando la consegna dematerializzata della "species" di valori appartenenti al "genus" dedotto in obbligazione, rappresenta per l'appunto l'individuazione di questi ultimi e segna il momento a partire dal quale la titolarità sugli stessi può considerarsi trasferita all'acquirente.

---

**...segue...**

- SRL.
    - Si applica la regola del consenso? (= non è attraibile alla massa fallimentare la quota venduta dal cedente che fallisce successivamente, ma prima dell'iscrizione dell'atto?)
    - Ma... regola della prevalenza dell'iscrizione, tout court?
      - La quota come bene mobile «registrato»?
- Cass. 20170/2017: in tema di pignoramento della partecipazione a società a responsabilità limitata, il conflitto tra creditore pignorante ed acquirente della partecipazione va risolto applicando l'**art. 2914 c.c., n. 1**, con la conseguenza che non hanno effetto in pregiudizio del primo le alienazioni che siano state iscritte nel registro delle imprese successivamente all'iscrizione del pignoramento, senza che rilevi lo stato soggettivo di buona fede, non essendo applicabile l'art. 2470 c.c., comma 3.

---

## L'EFFICACIA VERSO I TERZI

- Tesi tuttavia prevalente: bene mobile non registrato
  - Cass. 7409/1986: Con riferimento alla quota sociale della società a responsabilità limitata, che è un bene immateriale **equiparato ex art. 812 c.c. a bene mobile materiale non iscritto in pubblico registro** e quindi sottoposto alla relativa disciplina legislativa, trova applicazione, per l'ipotesi di alienazione della quota che sia stata già pignorata, la disciplina dell'art. 2913 c.c. che fa salvi dall'inefficacia gli effetti del possesso di buona fede, equiparando estensivamente a tale possesso l'iscrizione nel libro dei soci della società a responsabilità limitata del trasferimento della quota sociale che immette l'acquirente nell'organizzazione societaria e lo pone in grado di esercitare i suoi poteri di socio. Ne consegue che, pignorata la quota di un socio di una società a responsabilità limitata ed alienata successivamente la quota dal socio ad un terzo, con iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, il pignoramento non è efficace, e quindi non è opponibile, nei confronti del terzo acquirente in buona fede.
  - Idem: Cass. 22361/2009; Cass. 6957/2000; Trib. Milano 26-2-2015; trib. Messina 10 gennaio 2006
- Conseguenze: regola del conflitto tra più acquirenti (art. 2470): prevalenza dell'iscrizione accompagnata da buona fede?
  - Ma come può operare nel conflitto tra curatela e terzo acquirente? O tra più creditori intervenienti e terzo acquirente?

**...segue...**

---

- SPA
  - Decisiva l'operatività o meno del principio consensualistico
    - Se non opera → l'acquirente soccombe alla curatela/creditore pignorante
    - Se opera → si applica il criterio dell'art. 2914, n. 4 («Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante ... le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa»); girata o transfert non sono necessari
  - Ma... Trib. Bologna 24-12-2005: Il negozio traslativo delle azioni si perfeziona indipendentemente dall'iscrizione nel libro dei soci la quale tuttavia occorre per rendere efficace il trasferimento nei confronti della società e dei terzi [*massima comunque forse poco incisiva*]

## L'EFFICACIA VERSO I TERZI

---

- In ogni caso, i conflitti tra aventi diritto sono regolati in base alla regola del possesso di buona fede qualificato (art. 1994, 2914, 83 quinquies tuf)

**...segue**

---

- SPA
  - L'atto autentico e il transfer
  - La girata autentica e l'immediata ammissione all'esercizio dei diritti sociali
  - La registrazione nei conti dell'intermediario

# **L'EFFICACIA VERSO LA SOCIETA': LE FORME**

---

- SRL. La forma è richiesta per il deposito
  - **Trasferimento via notaio (art. 2470 cc.)**
    - Atto cartaceo
    - Atto digitale
  - **Trasferimento via intermediario (art. 36 dl 112/08)**
    - Atto solo digitale
  - **Il trasferimento «dematerializzato» (art. 100 ter tuf)**

**...segue...**

---

- Il trasferimento «dematerializzato»: la norma: art. 100 ter tuf 2-bis. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per la sottoscrizione e per la successiva alienazione di quote rappresentative del **capitale di piccole e medie imprese** e di imprese sociali **costituite in forma di srl**:

c) l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario...; la successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

2-quater. L'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese e da imprese sociali ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste alle lettere b) e c) del comma 2-bis del presente articolo, non necessita della stipulazione di un contratto scritto.

**...segue...**

---

- Si tratta di quote soggette a circolazione protetta? (= applicabili le tutele previste per la circolazione delle azioni dematerializzate, ex art. 83 quinquies e 83 septies tuf?)

**...segue...**

---

- Il trasferimento non notarile: la norma (art. 36)
  - 1-bis. L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

**...segue...**

---

- L'art. 36 e la sua interpretazione: la querelle iniziale

**Trib. Vicenza 21-4-2009:** Volendo ricordare che il regime della pubblicità del registro delle imprese è retto dal principio di autenticità degli atti soggetti ad iscrizione, per il quale, almeno in tendenza, si devono iscrivere atti che rappresentino fatti veri, non può non optarsi - allo stato della normativa, e sempre salvo un intervento successivo del legislatore - per la **iscrivibilità del solo atto con firma digitale autenticata dal notaio**.

L'intera questione va considerata alla luce della esigenza di affidabilità del dato iscritto nel registro delle imprese, della natura dei controlli e dei soggetti preposti a tali controlli sull'atto di trasferimento di quote, nonché delle connesse responsabilità in caso di omissioni o errori nei controlli.

Nel caso di specie, si osserva che, ricorrendo al notaio, le parti sottopongono l'atto di trasferimento ad una procedura più articolata, che da maggiori garanzie di veridicità, in quanto implica l'autenticazione della firma digitale secondo quanto dispone l'art. 25 CAD (attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità del certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico, cioè con specifiche norme di legge oppure con principi di ordine pubblico e di buon costume).

Viceversa, scegliendo il commercialista, la procedura è più semplice, soprattutto non implica l'autenticazione della firma e, di conseguenza, la verifica di legalità dell'atto.

...

---

## **IL TRASFERIMENTO VIA PROFESSIONISTA**

... Ora, se anche il Notaio potesse ricorrere alla procedura semplificata, attuata mediante l'invio telematico dell'atto di trasferimento di quote, ci si chiede se egli potrebbe omettere la procedura di autenticazione della firma e di verifica della legalità dell'atto, così come può fare il commercialista, sul presupposto - sancito dalla diversa formulazione e previsione degli artt. 21 e 25 CAD - che la firma digitale semplice sia cosa diversa dalla firma digitale autenticata, la prima che crea una presunzione semplice di appartenenza dallo scritto al sottoscrittore, vincibile con qualsiasi mezzo di prova (ex artt. 21 CAD e 2702 c.c.), la seconda che crea una presunzione di appartenenza dello scritto al sottoscrittore vincibile solo con querela di falso (ex artt. 25 CAD e 2702-2703 c.c.).

Ritenendo che ciò non sia possibile, in quanto sul notaio gravano precisi obblighi di legge cui egli non può sottrarsi, ad libitum, allora dovrà ammettersi che la sola procedura che venga attuata dal commercialista è meno garantista rispetto a quella attuata dal notaio, con la conseguenza che è rimesso alla libera discrezionalità delle parti quale procedura, e quali controlli scegliere.

Ed è proprio questa possibilità di scelta delle parti, in quanto realizza nei fatti una deregulation facoltativa della fattispecie, che è **inaccettabile sul piano sistematico**, e che fa propendere per la tesi più garantista, per la quale **è tuttora necessaria l'autentica della firma digitale da parte del notaio.**

V. Anche Trib. Vicenza 23 novembre 2009

---

**...segue...**

- L'interpretazione autentica (art. 14 l 183/2011)

8. Il comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve intendersi nel senso che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ivi disciplinato e' in deroga al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile ed e' sottoscritto con la firma digitale di cui all'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

**...segue...**

---

- La nozione di trasferimento (Circolare n. 6/IR del 22-10-2008, Cons. naz. dott. comm. e esp. cont.)
  - Atti traslativi della titolarità (anche conferimento in società, o permuta, ad es.): la Circolare si esprime nel senso dell'operatività dell'art. 36
  - Gli atti traslativi notarili per tipo (donazione, conferimento in società di capitali...)
  - L'intestazione fiduciaria: trasferimento o mera intestazione?
  - [Costituzione di usufrutto e pegno]: la Circolare si esprime nel senso dell'operatività dell'art. 36

**...segue...**

---

- I compiti dell'intermediario: mero trasmettitore di un documento già formato?
- I controlli
  - La circolare del Consiglio nazionale
    - Il controllo sull'identità delle parti e l'apposizione della firma
    - Il controllo sul contenuto dell'atto
    - Il controllo sui vincoli alla circolazione
- Funzione notarile e funzione dell'intermediario abilitato
  - Controllore ex lege e controllore per contratto (eventuale)

# **IL RUOLO DELL'INTERMEDIARIO**

---

- La fase di due diligence
- Il preliminare
- Il closing

# **LE MODALITA' ORDINARIE DI NEGOZIAZIONE**

---

- Alcuni profili cruciali
  - Le garanzie sul patrimonio
  - La liberazione dei precedenti amministratori
  - Il divieto di concorrenza

## **IL CONTENUTO TIPICO O POSSIBILE DELL'ATTO**

---

- Nel silenzio del contratto...
  - Partecipazione e patrimonio sociale: l'alterità dei beni
  - Mancanza di qualità o vizi del bene... errore sul valore...



Nessuna garanzia...

Il principio di fondo. Cass 17948/2012: La cessione di azioni ha come oggetto "immediato" la partecipazione sociale e solo quale oggetto "mediato" la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta; la disciplina giuridica del relativo contratto non si estende quindi alla consistenza o al valore dei beni costituenti il patrimonio sociale, a meno che le parti - per conseguire tale risultato - non abbiano predisposto un'espressa clausola rivolta a rafforzare, diminuire, od escludere convenzionalmente la garanzia, in modo da ricollegare esplicitamente il valore delle azioni al valore dichiarato del patrimonio sociale.

---

## LE GARANZIE SUL PATRIMONIO

Quindi...

- Cass. 16031/2007: **Non è annullabile per errore essenziale sulle qualità della cosa** il contratto di compravendita di azioni che si assuma stipulato ad un prezzo non corrispondente al loro effettivo valore, senza che il venditore abbia prestato alcuna garanzia in ordine alla consistenza patrimoniale della società cui le azioni si riferiscono. Né varrebbero ad incidere sulla validità del contratto il semplice mendacio o le omissioni su di esso, se non accompagnate da notizie ed astuzie volte a realizzare l'inganno voluto ed idonee in concreto a sorprendere una persona di normale diligenza (dolus malus)

# NESSUNA GARANZIA

---

- Cass. 9067/1995: In caso di compravendita delle azioni di una società, che si assume stipulata ad un prezzo non corrispondente al loro effettivo valore, senza che il venditore abbia prestato alcuna garanzia in ordine alla situazione patrimoniale della società stessa, **il valore economico dell'azione non rientra tra le qualità di cui all'art. 1429 n. 2** c.c. relativo all'errore essenziale. Pertanto, non è configurabile un'azione di annullamento della compravendita, basata su una pretesa revisione del prezzo mediante la revisione di atti contabili (bilancio e conto profitti e perdite ex art. 2423 ss. c.c.), per dimostrare che quello che non è altro che un errore di valutazione da parte dell'acquirente, anche quando il bilancio della società pubblicato prima della vendita sia falso e nasconda una situazione in forza della quale devono applicarsi gli art. 2447 e 2448 n. 4 c.c.)
- Trib. Napoli 11-3-2002: La consistenza qualitativa o quantitativa del patrimonio sociale assume rilievo nella compravendita di quote, nel senso che può dar luogo alla risoluzione del contratto per mancanza di qualità della cosa venduta, solo se il venditore abbia specificamente assunto una garanzia in tal senso, non anche se essa sia servita solo come criterio per la determinazione del prezzo. **L'annullamento del contratto per errore, nella cessione di quote sociali, per considerarsi essenziale deve ricadere sulle qualità delle quote della società e cioè sull'insieme delle facoltà e dei diritti che esse conferiscono al loro titolare, senza riguardo al valore effettivo di mercato.**

---

**...segue**

- Cass 26690/2006: La cessione delle azioni o delle quote di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, **le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale** - e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione - **possono giustificare la risoluzione del contratto di cessione per difetto di "qualità" della cosa venduta ai sensi dell'art. 1497 c.c.** (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che in concreto la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico) **solo se il cedente abbia fornito a tale riguardo specifiche garanzie contrattuali**, anche diversamente qualificate, sufficiente essendo che il rilascio della garanzia si evinca inequivocamente dal contratto.

**...segue**

---

- Trib. Roma 28-9-2015: La compravendita di partecipazioni sociali è un contratto il cui oggetto immediato è la partecipazione, mentre la quota parte del patrimonio sociale, rappresentata dalla partecipazione medesima, ne costituisce l'oggetto mediato: i vizi relativi alla consistenza e alle qualità dei beni ricompresi nel patrimonio sociale, pertanto, possono dare luogo ai rimedi di cui agli artt. 1492 e 1497 c.c. solo ove sino state fornite, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali; le quali non debbono essere state espressamente qualificate tali, essendo sufficiente che il loro rilascio si evinca inequivocamente dal contratto (così argomentando è stata riconosciuta la validità della clausola contrattuale escludente il rilascio di ogni garanzia circa consistenza e qualità del patrimonio sociale).

---

**...segue...**

- Le azioni (e le quote) delle società di capitali costituiscono **beni di "secondo grado"**, in quanto non sono del tutto distinti e separati da quelli compresi nel patrimonio sociale...; pertanto, i beni compresi nel patrimonio della società **non possono essere considerati del tutto estranei all'oggetto del contratto** di cessione, sia se le parti abbiano fatto espresso riferimento agli stessi, mediante la previsione di specifiche garanzie contrattuali, sia se l'affidamento del cessionario debba ritenersi giustificato **alla stregua del principio di buona fede...**

# NESSUNA GARANZIA?

---

- ... Ne consegue che la differenza tra l'effettiva consistenza quantitativa del patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel contratto, incidendo sulla solidità economica e sulla produttività della società, quindi sul valore delle azioni o delle quote, può integrare la mancanza delle qualità essenziali della cosa, che rende ammissibile la risoluzione del contratto ex art. 1497 c.c., ovvero, qualora i beni siano assolutamente privi della capacità funzionale a soddisfare i bisogni dell'acquirente, quindi "radicalmente diversi" da quelli pattuiti, l'esperimento di un'ordinaria azione di risoluzione ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c. (Nella specie, erano state accertate irregolarità fiscali nella gestione della società, con conseguente irrogazione in danno della stessa di sanzioni tributarie di importo elevatissimo, che ne avevano determinato il fallimento) (Cass. 18181/2004).

**...segue**

---

- Cass. 3370/2004: L'attributo della personalità giuridica non è preclusivo dell'applicazione delle norme della vendita alla cessione delle quote (o delle azioni) delle società di capitali. Costituendo, in quanto tali, centri di imputazione meramente strumentali e transitori di rapporti, esse si caratterizzano infatti per l'istituzione di un diverso regime di utilizzazione dei beni conferiti, senza tuttavia recidere ogni collegamento con i soggetti che hanno loro impresso questa destinazione. I beni ricompresi nel patrimonio sociale non possono essere pertanto considerati estranei al contratto di cessione delle quote od azioni, specie quando siano rappresentative dell'intero capitale sociale: e questo sia che siano state fornite specifiche garanzie in ordine alla consistenza del patrimonio sociale o a particolari caratteristiche dei beni che lo compongono **sia che l'affidamento da parte del cessionario sulla ricorrenza di tali requisiti debba ritenersi giustificato alla stregua del principio di buona fede.**

**...segue...**

---

- L'interesse dell'acquirente e l'interesse dell'alienante
  - Comprensività della garanzia
  - Esposizione temporale dell'alienante
  - Esposizione pecuniaria dell'alienante
  - Retrocessione della quota e oscillazioni di valore
- Come procedere?
  - Individuazione delle criticità
  - Limitazione pecuniaria e temporale

# **LE CLAUSOLE DI GARANZIA TIPICHE**

---

- Cass. 16963/2014: Nella vendita di partecipazioni sociali, la clausola con la quale il venditore si impegna a tenere indenne il compratore dalle sopravvenienze passive nel patrimonio della società ha ad oggetto una prestazione accessoria e non rientra, quindi, nella garanzia di cui all'art. 1497, che attiene, invece, alle qualità intrinseche della cosa, esistenti al momento della conclusione del contratto. Pertanto, il diritto del compratore all'indennizzo, fondato su detta clausola, non è soggetto alla prescrizione annuale *ex artt.* 1495 e 1497, bensì alla prescrizione ordinaria decennale.
- App. Milano 9-7-2013: Nell'ambito di un contratto di compravendita di partecipazioni sociali, le garanzie rilasciate dal cedente in ordine alla consistenza patrimoniale della società (c.d. business warranties) non costituiscono promessa di qualità essenziali dell'oggetto della compravendita di partecipazioni sociali, ma costituiscono patti autonomi rispetto a quest'ultima, in quanto non attengono all'oggetto immediato del negozio. Ne deriva che ad esse non è applicabile la disciplina di cui agli artt. 1495 e 1497 c.c.
- App. Roma 5-3-2011: In riferimento alla garanzia relativa alla previsione di una chiusura in leggero utile del bilancio d'esercizio della società non è pertinente il richiamo alla normativa sulla vendita, non trattandosi di garanzia per i vizi (occulti) della cosa venduta, ma di una obbligazione autonoma che deve essere valutata sotto il profilo dell'adempimento e rispetto alla quale non opera alcuna decadenza o i termini ridotti di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c.

## E LA DISCIPLINA

---

- Dimissioni degli amministratori
- La loro protezione dalle azioni di responsabilità

# **GLI EX AMMINISTRATORI**

---

- I fronti su cui occorre proteggersi
  - Acquirente
  - Aventi causa dall'acquirente
  - Altri soci futuri
  - Società (compreso l'organo di controllo)
  - Curatore fallimentare

# **L'ESONERO DA RESPONSABILITA'**

---

- La clausola tipica
  - Esame dei documenti, approvazione dell'operato, riconoscimento della sua conformità a legge e statuto
  - Impegno diretto e promessa del fatto del terzo
  - Obbligo di tenere indenne l'ex amministratore

# I PATTI...

---

- Cass. 10215/2010: Il patto parasociale che impegna i soci a votare in assemblea contro l'eventuale proposta di intraprendere l'azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori, non è contrario all'ordine pubblico, ma agli art. 2392 e 2393 c.c., i quali non pongono principi aventi tale carattere, ma **sono norme imperative inderogabili**, con conseguente **nullità del patto**, in quanto avente oggetto (la prestazione inerente alla non votazione dell'azione di responsabilità) o motivi comuni illeciti (perché la clausola mira a far prevalere l'interesse di singoli soci che, per regolamentare i propri rapporti, si sono accordati a detrimento dell'interesse generale della società al promovimento della detta azione, dal cui esito positivo avrebbe potuto ricavare benefici economici).

## ... E LA LORO (IN)VALIDITA'

---

- Cass. 7030/1994: Il patto con il quale i soci di una s.r.l. si impegnano nei confronti di un terzo, socio uscente ed ex amministratore unico della società, a non deliberare l'azione sociale di responsabilità nei confronti dello stesso, abdicando al diritto di voto pur in presenza dei presupposti dell'indicata azione, è **affetto da nullità**, in quanto il contenuto della pattuizione realizza un conflitto di interessi tra la società ed i soci fattisi portatori dell'interesse del terzo ed integra una condotta contraria alle finalità inderogabilmente imposte dal modello legale della società, non potendo i soci non solo esercitare, ma neanche vincolarsi negozialmente ad esercitare il diritto di voto in contrasto con l'interesse della società a nulla rilevando che il patto in questione riguardi tutti i soci della società né che la compagine sociale sia limitata a due soci aventi tra loro convergenti interessi (nella specie, coniugi)



- Trib. Milano 20-12-2013 (caso Ligresti): Un patto parasociale, nella parte in cui prevede l'impegno preventivo di un socio a non proporre l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (o a votare contro tale deliberazione) è nullo per contrarietà a norme imperative inderogabili» (artt. 2392-2393)

**...segue...**

---

- Il quadro tuttavia non è pacifico
  - Trib. Roma 28-9-2015: L'accordo con il quale i soci s'impegnino nei confronti di un terzo, socio uscente ed ex amministratore unico della società, a non deliberare l'azione sociale di responsabilità nei confronti dello stesso, abdicando all'esercizio del diritto di voto, costituisce un patto parasociale. Il patto (parasociale) è invalido qualora abbia ad oggetto la rinuncia preventiva ad esercitare l'azione di responsabilità dell'amministratore relativamente a condotte assunte dall'amministratore successivamente all'adozione del patto parasociale stesso, ma non quando abbia, al contrario, ad oggetto l'assunzione di un impegno a non votare l'azione di responsabilità dell'amministratore che, in conseguenza della cessione della propria partecipazione sociale, cessa (anche) di ricoprire tale carica e, dunque, faccia riferimento ad attività pregresse poste in essere dall'amministratore.

**...segue**

---

- Trib. Milano 20-12-2013: La manleva riconosciuta agli amministratori di una società è invalida **quando manca un adeguato livello di specificazione dei possibili illeciti** (precedenti sul caso di rinuncia anteriore ai fatti di mala gestio: Trib. Milano 2-12-2005; Trib. Milano 10-2-2000).
- Idem: è pacifica la conclusione in termini di nullità degli accordi di manleva nella parte in cui abbiano ad oggetto **fatti dolosi**.
- V. pure App. Torino 29-7-2009 [*vicenda e argomentazioni complesse*]: la clausola "liberatoria" contenuta nel contratto spicca per l'assoluta indeterminatezza (anche nel suo richiamo ad un non meglio precisato "titolo transattivi") ed è comunque anch'essa naturalmente rivolta a favore della sola controparte contrattuale dell'atto di cessione, vale a dire non già degli amministratori in quanto tali (indipendentemente dal fatto che taluni di costoro possano aver partecipato all'atto nella diversa veste di azionisti uscenti) ma dei soci medesimi; in ogni caso tale liberatoria non potrebbe che obbligare esclusivamente coloro che l'hanno resa, vale a dire appunto i soci subentranti, non anche la società da essi "acquistata" che mantiene - pur in presenza di una partecipazione totalitaria da parte dei primi - una sua distinta soggettività giuridica.

# E LA CLAUSOLA DI MANLEVA?

- Il tema dell'applicabilità in via analogica dell'art. 2557
- L'art. 2557 è norma non eccezionale, dunque estensibile analogicamente: Cass. 6865/2009; Cass. 2717/2009; Cass. 27505/2008; Cass. 9682/2000...
  - Cass. 2717/2009: non ha il carattere dell'eccezionalità, in quanto con essa il legislatore non ha posto una norma derogativa del principio di libera concorrenza, ma ha inteso disciplinare nel modo più congruo la portata di quegli effetti connaturali al rapporto contrattuale posto in essere dalle parti
- Ormai superata la tesi opposta: Cass. 2669/1980

# **IL DIVIETO DI CONCORRENZA**

---

- ... Pertanto, non è esclusa l'estensione analogica del citato art. 2557 all'ipotesi di cessione di quote di partecipazione in una s.n.c., ove il giudice del merito accerti che tale cessione abbia realizzato un "caso simile" all'alienazione d'azienda, producendo sostanzialmente la **sostituzione di un soggetto ad un altro nell'azienda** (Cass. 2717/2009)
- Il divieto quinquennale di concorrenza disposto dall'art. 2557 si applica non solo al caso dell'alienazione dell'azienda in senso tecnico ma anche a tutte le altre ipotesi in cui si verifica **la sostituzione di un imprenditore all'altro nell'esercizio dell'impresa**; è compresa l'ipotesi di cessione di sole quote sociali, se il cambio al vertice è la conseguenza diretta della volontà delle parti (Cass. 6865/2009)

**...segue...**

---

- Dunque, il divieto opera nei confronti del cedente se
  - Sia ceduta una partecipazione di controllo
  - Egli abbia rivestito un ruolo attivo di vertice in seno all'impresa
- L'operatività è ex lege
  - è divieto nei confronti dell'acquirente, non della società

**...segue**

---

- E' opportuna una specifica regolazione contrattuale di questo aspetto
  - Il divieto è escludibile
  - Se ne può precisare il contenuto
  - Si può ampliare il divieto, nei limiti degli artt. 2557 e 2596

**...segue**

---

- Un divieto a carico anche degli amministratori uscenti?
  - Non è predicabile ex lege, a meno che non fosse previsto dal rapporto di amministrazione, per il tempo ad esso successivo (divieto nei confronti della società)
  - L'alienante può promettere il fatto del terzo
  - Gli amministratori possono partecipare all'atto e assumere (nei confronti dell'acquirente) un divieto ex art. 2596

**...segue**

---

- Necessità della verifica preventiva dei documenti statutari
  - Il trasferimento attuato in violazione d un vincolo alla circolazione è **inefficace nei confronti della società**
  - l'acquirente ha diritto di retrocedere il bene al cedente, con restituzione del prezzo e risarcimento
    - [nel senso però della retrocessione automatica]: Cass. 19203/2005: Il trasferimento di quota di società a responsabilità limitata effettuato senza che sia stato manifestato il gradimento da parte degli altri soci, richiesto da apposita clausola statutaria, è inefficace non soltanto nei confronti della società, ma anche tra le stesse parti, salvo che risulti dedotto e provato che i contraenti intendessero perfezionare un trasferimento efficace a prescindere dall'ottenimento del gradimento statutariamente prescritto.
- ...

# **LA GESTIONE DEI VINCOLI ALLA CIRCOLAZIONE**

---

- (Opportunità della verifica circa la sussistenza di eventuali vincoli parasociali)
  - Il trasferimento è comunque pienamente efficace, ma espone il cedente a obblighi risarcitori verso le parti del patto parasociale
    - Cass. 12956/2016: La clausola di prelazione di acquisto di quote sociali contenuta in un patto parasociale non è incompatibile con analogha clausola di prelazione statutaria (nella specie avente un oggetto più limitato, riguardando i soli atti di trasferimento a titolo oneroso e non anche quelli a titolo gratuito), atteso che, mentre la prelazione convenzionale ha esclusivamente effetti obbligatori tra le parti e la sua eventuale violazione, comportando unicamente un obbligo di risarcimento del danno in capo al soggetto inadempiente, non pone in discussione il corretto funzionamento dell'organizzazione sociale o la formazione del capitale, la prelazione statutaria ha efficacia reale e, in caso di violazione, è opponibile anche al terzo acquirente.
    - Trib. Napoli 3-12-2013: Se il patto di prelazione ha natura parasociale, rileva solo sul piano obbligatorio e non è opponibile ai terzi

**...segue...**

---

- La giurispr. è pacifica nel senso dell'inefficacia del trasferimento
  - Trib. Milano 9-3-2015: Dalla violazione della clausola statutaria di prelazione deriva l'inefficacia rispetto alla società dell'atto di trasferimento delle azioni.
  - Trib. Roma 8-7-2005: La domanda del socio pretermesso, fondata sulla violazione del patto di prelazione, può condurre alla dichiarazione di inefficacia assoluta del contratto di vendita all'acquirente e non, invece, a quella di nullità
  - Trib. Catania 5-5-2003: La clausola inserita nello statuto di una società di capitali che contempra un diritto di prelazione in capo ai soci per l'evenienza del trasferimento di partecipazioni sociali è posta a garanzia dell'interesse del soggetto collettivo, di talché l'eventuale trasferimento compiuto in spregio della prelazione non è nullo, ma inopponibile alla società, la quale può decidere di rifiutare l'annotazione del trasferimento nel libro soci ovvero, in alternativa, di proporre una domanda giudiziale di accertamento dell'inefficacia relativa della cessione
- Si parla in alcuni casi di nullità (sulla scorta di un risalente orientamento della Corte di Cassazione)
  - Trib. Cagliari 7-1-2001; Trib. Napoli 12-5-1993
- ...

---

**...segue...**

- E secondo alcuni, se è violato un vincolo prelatizio, i soci pretermessi hanno diritto di riscatto.
  - Pret. Terni 29-10-1999: Qualora una quota di srl sia stata ceduta senza rispettare il diritto di prelazione dei soci, la cessione stessa è inefficace nei confronti del socio prelazionario pretermesso il quale, ove il trasferimento non sia venuto meno sì che il socio alienante abbia riacquistato la titolarità delle quote cedute, può esercitare il diritto di riscatto.
- Tuttavia la giurispr. dominante è orientata diversamente
  - Cass. 24559/2015: Il patto di prelazione concluso tra i soci di una società, se inserito nello statuto, risponde anche ad un interesse sociale; esso ha efficacia reale e in caso di violazione è opponibile anche al terzo acquirente con la conseguenza che la società potrà rifiutarsi di riconoscerlo quale acquirente della partecipazione; il socio pretermesso, invece, non potrà riscattare la partecipazione oggetto di cessione ma avrà solo diritto di chiedere il risarcimento dei danni.
  - Cass. 12370/2014: Posto che la prelazione prevista dallo statuto di una srl ha natura soltanto negoziale, alla inopponibilità della cessione della partecipazione sociale, conclusa in violazione della relativa disposizione, si aggiunge l'obbligo di risarcire il danno prodotto dalla violazione stessa e non anche il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell'acquirente.
  - Trib. Milano 9-3-2015: Dalla violazione della clausola statutaria di prelazione deriva l'inefficacia rispetto alla società dell'atto di trasferimento delle azioni, non già il diritto del socio pretermesso di riscattare la partecipazione ceduta senza adeguata "denuntiatio".
  - Trib. Brindisi 17-3-2006: Pur riconoscendosi l'efficacia reale della clausola statutaria di prelazione in favore dei soci per il caso di cessione di quote sociali, essendo essa sottoposta al particolare regime di pubblicità dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, deve nondimeno escludersi che la violazione di detta clausola comporti il diritto di riscatto in capo al socio prelazionario pretermesso.
  - Pure Trib. Roma 4-5-1998; Trib. Napoli 4-6-1993

---

**...segue**

- La nozione di trasferimento
  - Formulazione ambigua della clausola
    - Genericità del richiamo al «trasferimento» o alla «cessione»
    - Equivocità, nei vincoli prelatizi, del riferimento alle «medesime condizioni offerte dal terzo»: prelazione propria e prelazione impropria
      - Trib. Milano 6-2-2002: Presupposto di applicabilità della clausola statutaria di prelazione, stabilita "a parità di condizioni" è l'indifferenza della sostituzione del cessionario rispetto alle altre componenti negoziali della cessione. Non costituisce quindi violazione della clausola la cessione delle quote sociali effettuata mediante loro conferimento in altra società, poiché essa realizza un negozio di tipo associativo e non un semplice contratto di scambio

## **LE FATTISPECIE TRASLATIVE IMPLICATE**

---

- L'interpretazione tendenzialmente restrittiva
  - Trib. Roma 9-5-2017: la clausola di prelazione deve essere oggetto di una interpretazione tendenzialmente restrittiva.

**...segue...**

---

- Conseguenze dell'interpretazione restrittiva. Inapplicabilità (specie per la prelazione) a:
  - Gli **atti a titolo gratuito**
    - Cass. 93/1989: Nelle società di capitali, l'esercizio del diritto di prelazione, attribuito ai soci da una clausola statutaria, è incompatibile con il trasferimento a titolo gratuito di quote o di azioni.
    - Trib. Milano 20-3-1997: Sembra opinabile la contestabilità da parte della società di una violazione di una clausola statutaria di prelazione che non preveda espressamente l'ipotesi traslativa della donazione e non indichi i criteri per la determinazione del corrispettivo della cessione.
    - (in senso affermativo) Trib. Milano 24-5-1982: Il trasferimento a titolo gratuito di una quota di società a responsabilità limitata, in presenza di una clausola statutaria di prelazione, è subordinata al consenso degli altri soci beneficiari.
- ...

**...segue...**

---

- **I conferimenti in società**

- Trib. Milano 6-2-2002: Presupposto di applicabilità della clausola statutaria di prelazione, stabilita «a parità di condizioni» è l'indifferenza della sostituzione del cessionario rispetto alle altre componenti negoziali della cessione; non costituisce quindi violazione della clausola la cessione delle quote sociali effettuata mediante loro conferimento in altra società, poiché essa realizza un negozio di tipo associativo e non un semplice contratto di scambio.
- Trib. Foggia 19-10-1991: Il trasferimento della quota di una srl, che avviene mediante conferimento della stessa in altra società, non è soggetto a prelazione in favore dei soci promissari, attesa la natura infungibile della prestazione offerta dal terzo; la clausola in questione infatti non può spiegare incidenza sul contenuto e le modalità del negozio di trasferimento.
- Cfr. anche Trib. Milano 9-3-2002; App. Cagliari 16-3-1993

**...segue...**

---

- Formulazione onnicomprensiva («per trasferimento si intende qualsiasi atto che determini il trasferimento della titolarità della quota, per atto tra vivi o per causa di morte, tra cui, a mero titolo esemplificativo, vendita, permuta, donazione, conferimento in società...»)

**...segue...**

---

- Le ipotesi comunque dubbie
- La cessione (o conferimento) **a società interamente posseduta**
  - Trib. Venezia 7-11-2003: La clausola statutaria di società per azioni, che attribuisce ai soci un diritto di prelazione "alle stesse condizioni" offerte dal terzo, in caso di trasferimento delle azioni per atto tra vivi, **non opera qualora dette azioni vengano conferite in una "holding" controllata al 100% dal conferente.**
  - App. Torino 14-10-2013: Ove lo statuto di una s.p.a. preveda la prelazione a favore dei soci in caso di trasferimento a qualsiasi titolo delle azioni a terzi, escludendola invece in caso di trasferimenti sotto qualsiasi forma a una o più società controllate direttamente o indirettamente dai soci, è elusiva di tale clausola di prelazione l'alienazione delle azioni detenute nella società da una s.p.a. a favore di una sua controllata s.r.l., seguita dall'alienazione (da parte della stessa s.p.a.) della sua intera partecipazione nella s.r.l. controllata ad un terzo estraneo al rapporto sociale

---

**...segue...**

- **La cessione a soci**

- non è lesa l'interesse a evitare l'ingresso di estranei, ma...
- ... quello all'alterazione degli equilibri endosocietari
- → una clausola che non escluda esplicitamente la propria operatività nella circolazione tra soci deve ritenersi applicabile anche in tali casi
  - Questo vale sia che si tratti di clausola di prelazione, che di gradimento

---

**...segue...**

- **L'intestazione fiduciaria**

- Cass. 10121/2007: Il diritto di prelazione, ancorché previsto dallo statuto a favore dei soci in occasione delle alienazioni delle partecipazioni sociali, non può essere esercitato nelle ipotesi in cui il trasferimento avvenga a favore del fiduciario dell'alienante.
- Pret. Verona 18-11-1987: Il trasferimento di azioni a favore di una società fiduciaria non costituisce violazione della clausola statutaria di prelazione, comportando l'attribuzione della sola legittimazione e non della proprietà dei titoli.
- Cass. 28875/2011: il ritrasferimento delle quote dal fiduciario al fiduciante non viola il diritto di prelazione dei soci.
- Tuttavia v., indirettamente, Cass. 5507/2016: L'intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie integra gli estremi dell'interposizione reale di persona per effetto della quale l'interposto ne acquista la titolarità, pur essendo obbligato ad attenersi alle indicazioni dell'interponente nonché a ritrasferirle a quest'ultimo, ad una scadenza convenuta o al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario, con la conseguenza che legittimato all'esercizio della prelazione prevista da clausola statutaria è l'interposto e non l'interponente.
- Il conferimento in trust

**...segue...**

---

- Assegnazione di beni
  - Trib. Napoli 28-4-2004: La clausola di prelazione deve trovare applicazione non solo in caso di vendita, bensì ogni qualvolta il trasferimento delle azioni avvenga a titolo oneroso; pertanto, anche l'assegnazione di beni in occasione di una operazione di riduzione del capitale esuberante, proprio perché atto a titolo oneroso, deve essere ricondotta nell'ambito di efficacia della clausola di prelazione
- [Fusione, scissione]
  - Trib. Milano 24-5-2010: Il trasferimento implicito nella fusione rientra nel campo d'applicazione della clausola di prelazione «impropria» contenuta nello statuto di una spa, che esplicitamente contempra la suddetta operazione straordinaria tra le ipotesi di alienazione vincolate.
- [Costituzione in usufrutto e pegno]
  - Trib. Trieste 14-8-1998 (pegno: in senso affermativo)
  - Trib. Bologna 3-8-1994 (usufrutto: in senso affermativo)
  - Trib. Bologna 12 giugno 1993 (usufrutto: in senso negativo)

**...segue...**

---

- Ipotesi estreme: opportuna una verifica sulle partecipazioni detenute dalla società ceduta?
  - Trib. Roma 9-5-2017: la clausola di prelazione deve essere oggetto di una interpretazione tendenzialmente restrittiva...; non appare predicabile l'equiparazione della fattispecie del trasferimento della partecipazione sociale al fenomeno, del tutto differente, del mutamento del controllo di un socio.

**...segue...**

---

- Presenza di un **divieto assoluto di trasferimento**
  - Può superarsi il divieto raccogliendo il consenso degli altri soci? Degli amministratori?
    - La valenza statutaria e dunque organizzativa del divieto depone in senso negativo: è necessaria una previa modifica statutaria

# IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

---

- Il gradimento automatico
  - E' sufficiente la verifica del possesso, da parte dell'acquirente, dei requisiti richiesti
    - N.B. Requisiti troppo stringenti → Divieto di trasferimento max quinquennale e non clausola di gradimento
      - Cass. 10970/1996 (*preriforma*): È nulla la clausola dello statuto di una spa, che ponga il divieto di trasferire le azioni a persona diversa dai soci, in quanto le «particolari condizioni», alle quali, a norma dell'art. 2355 c.c., l'atto costitutivo può sottoporre la circolazione delle azioni nominative, non possono in nessun caso essere così incisive da compromettere la possibilità, per il singolo socio, di cedere le proprie azioni

---

# LA CLAUSOLA DI GRADIMENTO

- Il gradimento per atto degli amministratori o dei soci
  - Occorre richiedere il gradimento, come da statuto
    - Cass. 19203/2005: In presenza di clausola statutaria di società a responsabilità limitata che richieda il gradimento da parte degli altri soci in caso di trasferimento delle quote sociali per atto tra vivi, senza prescrivere alcuna forma a tali fini, incombe sulla parte che intenda avvalersene l'onere della prova che la mancata espressione di consenso debba essere interpretata in senso positivo; in caso contrario il silenzio non può essere equiparato al consenso.
  - Nel frattempo, possibile stipulazione dell'atto di trasferimento sotto condizione

**...segue**

---

- Onere di denuntiatio o...
- ... rinuncia preventiva dei soci all'esercizio della prelazione
  - Trib. Roma 8-7-2005: Qualora lo statuto di una società accordi a ciascun socio il diritto di prelazione in caso di vendita della partecipazione da parte di un altro socio, il diritto del primo, dopo detta comunicazione, e con riferimento all'operazione cui si riferisce, è ben suscettibile di rinuncia, vertendosi in tema di posizioni disponibili, purché la stessa si riferisca ad una progettata alienazione del bene e il rinunciante sia a conoscenza di tutte le condizioni di vendita

# LA CLAUSOLA DI PRELAZIONE

---

- Denuntiatio
  - Indicazione del terzo interessato all'acquisto
    - Cass. 7879/2001: Qualora ai soci di una società per azioni spetti un diritto di prelazione in caso di vendita a terzi delle azioni di altri soci, l'intenzione di vendita (denuntiatio) deve essere loro comunicata con l'indicazione anche del nome del terzo acquirente
    - App. Torino 14-10-2013: In tema di cessione di quote societarie, l'indicazione nella denuntiatio del nome del potenziale acquirente costituisce un obbligo volto a consentire una completa valutazione in ordine all'opportunità per i soci di esercitare o meno il diritto di prelazione.
  - Indicazione delle condizioni offerte (o proposta di prezzo se la clausola prevede comunque la nomina di un terzo ex art. 1349)
    - Trib. Avellino 13-10-2005: La denuntiatio deve contenere tutti gli elementi essenziali di una proposta contrattuale e quindi anche l'esatta determinazione del prezzo
- Nel frattempo, possibile la stipulazione dell'atto di trasferimento sotto condizione sospensiva

**...segue...**

---

- N.B. La natura della denuntiatio: proposta o invito a proporre?
  - Trib. Milano 24-4-2013: La denuntiatio rappresenta la mera dichiarazione del socio della sua intenzione di vendere a un terzo, volta ad innescare un'eventuale proposta di acquisto da parte del destinatario alle medesime condizioni indicate nella denuntiatio stessa.
  - Trib. Venezia 17-11-2014: Risulta maggiormente aderente alla natura del patto di prelazione l'orientamento per cui la denuntiatio rappresenta la mera dichiarazione di una intenzione a vendere ad un terzo, volta ad innescare una eventuale proposta di acquisto da parte dell'oblato alle medesime condizioni dichiarate nella denuntiatio, proposta alla quale, dunque, per la conclusione del negozio di cessione, deve far seguito un'ulteriore accettazione del denunziante, solo in presenza della quale si può dire concluso il negozio e ciò in quanto tale orientamento non addossa al soggetto intenzionato a vendere il rischio della sicura conclusione del contratto con il prelazionario, senza consentirgli alcuna valutazione sulla convenienza ed opportunità dell'alienazione una volta che il destinatario della denuntiatio abbia esercitato il suo diritto
  - Ma...

---

**...segue...**

- ...
- Trib. Milano 14-11-2000: Consolidati principi di diritto stabiliscono che il contratto deve considerarsi concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte, e che un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta: ne consegue che nel caso di esercizio del diritto di prelazione per la cessione di partecipazioni societarie, il prelazionario deve accettare l'offerta alle precise condizioni contenute nella denuntiatio.
- Arb. 9-2-2011: L'accettazione del prelazionario della proposta di vendita contenuta nella denuntiatio comporta conclusione del contratto anche quando il prezzo della cessione debba essere rideterminato da un terzo.

**...segue...**

---

- L'esercizio della prelazione
  - Esercizio parziale = mancato esercizio (invalida una clausola statutaria di segno contrario)
    - Trib. Milano 23-6-1997: È illegittima la clausola statutaria che, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione - di per sé legittimo - per l'intero pacchetto azionario che uno dei soci intende alienare, attribuisce agli altri soci il diritto di partecipare pro quota all'atto di alienazione, con la conseguenza che il socio interessato viene costretto, contro la sua volontà, a mantenere la titolarità di parte delle sue azioni: detta clausola, infatti, contrasta non solo con il principio di libera circolazione dei titoli di credito nominativi in genere e delle azioni in particolare, ma anche con il disposto dell'art. 1379 c.c., essendo la parziale preclusione del diritto di alienazione delle azioni prevista senza determinazione di tempo.

**...segue**

---